



Direzione Generale

**DECISIONE N° 8
SASSUOLO 21/05/2020**

OGGETTO: Recepimento del provvedimento di proroga n. 566 del 04/05/2020, adottato dall'Azienda capofila AUSL di Parma, ad oggetto "Proroga del servizio di brokeraggio assicurativo a favore delle Aziende Sanitarie aderenti all'Area Vasta Emilia Nord per il periodo dal 29/04/2020 al 31/12/2020 – CIG: 300530367C", ditta Marsh S.p.A. di Milano - Nessun onere per l'Azienda.

Vista la e-mail del 05/05/2020, con la quale il Servizio Affari generali e Legali aziendale ha comunicato alla scrivente l'adozione da Parte dell'AUSL di Parma dell'atto di "Proroga del servizio di brokeraggio assicurativo a favore delle Aziende Sanitarie aderenti all'Area Vasta Emilia Nord per il periodo dal 29/04/2020 al 31/12/2020 – codice identificativo gara (CIG) 300530367C" per i seguiti di competenza;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 927 del 27/06/2011, con la quale le Aziende dell'Area Vasta Emilia Nord hanno provveduto ad adottare uno specifico "Accordo quadro per la disciplina delle relazioni fra le Aziende sanitarie dell'Area Vasta Emilia Nord" che, fra le altre, prevede vengano sviluppate iniziative finalizzate all'unificazione delle attività di natura amministrativa e dei servizi a supporto delle attività sanitarie ed in specifico "la ricerca di soluzioni innovative per la programmazione e la gestione integrata a livello interaziendale delle attività connesse al processo di acquisizione dei beni e servizi, nell'ottica di conseguire economie di scala, di procedura, di qualità e di riduzione della variabilità, mediante la definizione di una programmazione integrata degli acquisti delle Aziende associate, coordinata con le previsioni programmatiche dall'Agenzia Regionale Intercent-ER e l'attivazione e la gestione delle relative procedure di gara";
- l'Accordo Quadro sottoscritto dalle Aziende dell'Area Vasta Emilia Nord approvato con delibera n. 350 del 06/06/2012 ai sensi di quanto previsto al paragrafo 5 della deliberazione regionale di cui al punto precedente, con il quale sono state individuate le finalità della collaborazione fra le Aziende e gli ambiti di attività nei quali l'integrazione operativa ed organizzativa trova nell'Area Vasta il riferimento territoriale maggiormente opportuno;
- la determina n. 1409 del 12/12/2018, con la quale l'Azienda USL di Parma in qualità di capofila, procedeva alla proroga del contratto in parola per il periodo 30/12/2018-30/12/2019 a seguito della nota n. 79852 del 30/11/2018 del Direttore Amministrativo dell'Azienda USL di Parma che, in qualità di Coordinatore dei Direttori Amministrativi delle Aziende Sanitarie AVEN, in considerazione delle ragioni esposte nella medesima nota, comunicava la volontà delle Aziende interessate a proseguire nella fruizione del servizio di brokeraggio fornito da MARSH S.p.A. per l'anno 2019;
- la nota prot. n. 83626 del 30/12/2019, con la quale l'Azienda USL di Parma in qualità di capofila, ha infine disposto proroga tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 (durata del contratto) per un periodo di ulteriori 120 giorni decorrenti dalla scadenza del contratto del 31/12/2019 e dunque fino al 29/04/2020, al fine di consentire la realizzazione della procedura di gara per l'affidamento del nuovo servizio di brokeraggio occorrente alle Aziende Sanitarie AVEN;

Vista da ultima la determina dell'Azienda USL di Parma n. 566 del 04/05/2020, con la quale la medesima Azienda, qualità di capofila dell'Unione d'Acquisto tra le Aziende aderenti all'Area Vasta Emilia Nord (AVEN), proroga con effetto dal 29/04/2020 al 31/12/2020, alle medesime condizioni tecniche ed economiche in corso, il servizio di consulenza, assistenza, collaborazione e brokeraggio assicurativo prestato da MARSH s.p.a. (P.IVA01699520159), con sede legale a Milano in viale Bodio n.33, a favore delle Aziende Sanitarie di AVEN, in conformità a quanto disciplinato dal d.lgs. n.209/2005 e s.m.i., al fine di poter espletare regolare procedura di gara per l'affidamento del nuovo servizio di di brokeraggio a favore delle Aziende Sanitarie di AVEN, salvo risoluzione anticipata del rapporto in caso di perfezionamento della relativa procedura di gara prima del termine ultimo indicato;

Direzione Generale

Ritenuto pertanto necessario recepire la determinazione innanzi richiamata e prorogare il servizio in oggetto dal 29/04/2020 al 31/12/2020, in attesa che si porti a compimento la suddetta procedura di gara;

Precisato che il presente provvedimento non comporta per le Aziende alcun onere, né presente, né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'opera del Broker è remunerata, come da consuetudine di mercato, dalle Compagnie di assicurazione con le quali vengono stipulati e/o rinnovati i contratti assicurativi secondo le provvigioni risultanti dalla richiamata aggiudicazione (6% per le coperture relative ai rami diversi da RCA e ARD; 3% per le coperture relative ai rami RCA e ARD);

DECIDE

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate

- a) di recepire il provvedimento n. 566 del 04/05/2020 dell'Azienda USL di Parma, in qualità di capofila, e prorogare con effetto dal con effetto dal 29/04/2020 al 31/12/2020, alle medesime condizioni tecniche ed economiche in corso, il servizio di consulenza, assistenza, collaborazione e brokeraggio assicurativo a favore delle Aziende Sanitarie di AVEN in conformità a quanto disciplinato dal d.lgs. n.209/2005 e s.m.i., al fine di al fine di poter espletare regolare procedura di gara per l'affidamento del nuovo servizio di di brokeraggio a favore delle Aziende Sanitarie di AVEN, salvo risoluzione anticipata del rapporto in caso di precedente perfezionamento della relativa procedura di gara, prestato dalla Società:

Marsh S.p.A.

viale Bodio, n. 33 - Milano

P.I. 01699520159

marsh@cert.marsh.it

- b) di dare atto che il presente provvedimento non comporta per le Aziende alcun onere, in quanto l'attività prestata da MARSH S.p.A. risulta già remunerata, come da consuetudine di mercato, dalle Compagnie di assicurazione con le quali sono stipulati i assicurativi secondo le provvigioni risultanti dalla originaria aggiudicazione (6% per le coperture relative ai rami diversi da RCA e ARD; 3% per le coperture relative ai rami RCA e ARD);
- c) di dare ancora atto che il contratto è sottoposto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge del 13/08/2010 n. 136 e s.m.i;
- d) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ed al Servizio Affari generali e Legali per gli adempimenti di competenza;
- e) di dare atto che direttore dell'esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 101 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., è il rag. *Giovanni Corradini*;
- f) di indicare infine come Responsabile Unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m.i., e del d.lgs.50/2016, il dott. *Gianluca Bagnoli* direttore Amministrativo dell'Ospedale di Sassuolo

IL DIRETTORE GENERALE

Bruno Zanaroli

(firmato digitalmente)